

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

284/2022/R/EEL

**SISTEMI DI *SMART METERING* DI SECONDA GENERAZIONE(2G) PER LA
MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE**

*Modifiche transitorie alla regolazione
per gli effetti della pandemia Covid-19 e della carenza di semiconduttori*

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente 21 maggio 2020, 177/2020/R/EEL

Mercati di incidenza: energia elettrica

28 giugno 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) relativamente all’introduzione di modifiche transitorie delle disposizioni in materia di messa in servizio di sistemi di smart metering di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (2G), definite con la deliberazione 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL, nonché di alcune delle disposizioni in materia di informazione ai clienti finali previste dalla deliberazione 16 marzo 2021, 105/2021/R/EEL.

Tali modifiche transitorie sono ritenute necessarie a seguito di effetti indiretti della pandemia Covid-19 che hanno comportato una forte carenza di semiconduttori a livello mondiale, che a partire dai primi mesi del 2022 ha comportato significative limitazioni delle disponibilità di misuratori 2G, già ordinati dalle imprese distributrici.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il 29 luglio 2022.

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all’invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell’Autorità.

Autorità per la Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

*email: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI..... | 6 |
| 1. Contesto di riferimento | 6 |
| 2. Oggetto della consultazione e struttura del presente documento..... | 7 |
| PARTE II MODIFICHE TRANSITORIE DELLE DIRETTIVE 2G PER GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA COVID-19 E DELLA CARENZA DI SEMICONDUTTORI | 8 |
| 3. Introduzione: pandemia Covid-19 e carenza di semiconduttori..... | 8 |
| 4. Impatti sulla disponibilità di misuratori 2G nei primi mesi del 2022..... | 9 |
| 5. Deroga transitoria al criterio di “messa a regime” dei territori significativamente rilevanti e ad alcune disposizioni riguardo la comunicazione ai clienti..... | 10 |
| <i>Orientamenti dell’Autorità</i> | <i>10</i> |
| 6. Modifiche transitorie alla predisposizione dei piani di dettaglio della fase massiva (applicabile a tutte le imprese distributrici) e a modalità di informazione ai clienti..... | 11 |
| <i>Orientamenti dell’Autorità</i> | <i>11</i> |
| 7. Applicazione delle matrici <i>Information Quality Incentive</i> | 12 |
| <i>Orientamenti dell’Autorità</i> | <i>13</i> |
| 8. Modifiche transitorie alle penalità per mancato avanzamento del piano di messa in servizio..... | 14 |
| <i>Orientamenti dell’Autorità sulle penalità per mancato avanzamento nel 2022</i> | <i>14</i> |
| <i>Orientamenti dell’Autorità sulle penalità per mancato avanzamento in anni successivi</i> | <i>15</i> |
| <i>Orientamenti dell’Autorità sui meccanismi di recupero di precedenti penalità per mancato avanzamento</i> | <i>15</i> |
| 9. Tempistiche di completamento della fase massiva (applicabile a tutte le imprese distributrici) e deroga transitoria per le comunicazioni di avvio della posa massiva all’Autorità | 16 |
| <i>Orientamenti dell’Autorità</i> | <i>16</i> |

PARTE I

ASPETTI INTRODUTTIVI

1. Contesto di riferimento

- 1.1 Il processo di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di prima generazione (1G) è stato sostanzialmente completato nel 2006 per quanto concerne la principale impresa distributrice (Enel distribuzione S.p.a., oggi e-distribuzione S.p.a.) alle cui reti sono connessi circa l'85% dei clienti finali, e si è completato (con poche e circoscritte eccezioni)¹ nel 2011 per le restanti imprese distributrici a seguito delle disposizioni introdotte con la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/2006.
- 1.2 Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102/2014 ha dato mandato all'Autorità di definire i requisiti funzionali (o "specifiche abilitanti") dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G).
- 1.3 L'Autorità con la deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL), ha definito i requisiti funzionali ed i livelli attesi di prestazione dei sistemi di *smart metering* 2G.
- 1.4 L'approccio regolatorio per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e per il riconoscimento dei relativi costi di capitale è stato definito, in sede di prima applicazione, con la deliberazione 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL), applicabile per il triennio 2017-2019.
- 1.5 Con la deliberazione 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL), sono state aggiornate per il triennio 2020-2022 le disposizioni in materia di riconoscimento dei costi per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e sono state introdotte tempistiche per il completamento della sostituzione dei misuratori di prima generazione.
- 1.6 Lo schema regolatorio sviluppato nell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL e poi confermato con l'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL (di seguito: Direttive 2G) si applica alle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di superare le modalità di riconoscimento dei costi di capitale basate sulla remunerazione della base di capitale investito (c.d. *RAB-based*) a favore di soluzioni avanzate di regolazione, che privilegino l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, nell'interesse dei clienti finali.
- 1.7 Con la deliberazione 16 marzo 2021, 105/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 105/2021/R/EEL) l'Autorità ha definito modalità e condizioni dei piani di messa in servizio di *smart metering* 2G in merito alla tutela del cliente finale e alla comunicazione.

¹ La deliberazione 16 febbraio 2012, 46/2012/R/EEL, ha previsto per le società cooperative, con particolare riferimento ai soli punti di prelievo nella titolarità dei clienti soci i diretti, una ulteriore proroga di 24 mesi dei termini fissati dalla deliberazione 18 dicembre 2006, n.292/06.

- 1.8 Con la deliberazione 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL) l’Autorità ha definito le disposizioni in materia di riconoscimento dei costi per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e introdotto obblighi in materia di messa in servizio per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
- 1.9 L’emergenza epidemiologica Covid-19 e le relative misure di contenimento dell’emergenza a livello nazionale hanno comportato la sospensione temporanea del piano della principale impresa distributtrice (e-distribuzione S.p.A.) e rallentamenti nell’avvio dei piani da parte di altre tre imprese (areti S.p.A., Edyna S.r.l. e Unareti S.p.A.). A tale riguardo, l’Autorità ha avviato uno specifico procedimento con la deliberazione 21 maggio 2020, 177/2020/R/EEL e ha poi previsto modifiche transitorie delle Direttive 2G per l’anno 2020 con la deliberazione 11 giugno 2020, 213/2020/R/EEL, adottata a seguito della consultazione urgente avviata con il documento 21 maggio 2020, 178/2020/R/EEL.
- 1.10 Anche con riferimento all’anno 2021, e sempre per gli effetti determinati dall’emergenza epidemiologica Covid-19, l’Autorità ha adottato modifiche transitorie di alcune disposizioni delle Direttive 2G con la deliberazione 3 agosto 2021, 349/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 349/2021/R/EEL).

2. Oggetto della consultazione e struttura del presente documento

- 2.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità relativamente all’introduzione di modifiche transitorie delle disposizioni delle Direttive 2G per l’anno 2022. Tali modifiche transitorie sono ritenute necessarie a seguito di effetti indiretti della pandemia Covid-19 che hanno comportato una forte carenza di semiconduttori a livello mondiale, che a sua volta, a partire dai primi mesi del 2022, ha comportato significative limitazioni delle disponibilità di misuratori 2G, già ordinati dalle imprese distributrici.
- 2.2 Oltre alla presente Parte Prima, di carattere introduttivo, il presente documento, comprende una Parte II contenente gli orientamenti dell’Autorità sulle modifiche transitorie delle Direttive 2G a seguito degli impatti della pandemia Covid-19 e della carenza di semiconduttori.
- 2.3 La successiva Parte II:
- a) introduce alcuni elementi riguardo la carenza di semiconduttori a livello mondiale;
 - b) quantifica gli impatti registrati nei primi mesi del 2022 sulla disponibilità di misuratori 2G per le imprese distributrici italiane;
 - c) discute l’eventuale deroga transitoria al criterio di “messa a regime” dei territori significativamente rilevanti;
 - d) esamina possibili modifiche transitorie riguardo la predisposizione dei piani di dettaglio della fase massiva;

- e) discute le modalità di applicazione delle matrici *Information Quality Incentive*;
- f) illustra possibili modifiche transitorie alla disciplina delle penalità per mancato avanzamento del piano di messa in servizio;
- g) esamina le tempistiche di completamento della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di *smart metering 2G*.

PARTE II

MODIFICHE TRANSITORIE DELLE DIRETTIVE 2G PER GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA COVID-19 E DELLA CARENZA DI SEMICONDUTTORI

3. Introduzione: pandemia Covid-19 e carenza di semiconduttori

- 3.1 Già nel 2021, come indicato nella comunicazione della Commissione Europea C(2022) 782 final dell'8 febbraio 2022, l'Unione ha assistito a perturbazioni senza precedenti dell'approvvigionamento di semiconduttori, che hanno determinato gravi ritardi e ripercussioni negative su settori economici importanti. Molti settori europei, come quello automobilistico, dell'energia, delle comunicazioni e della sanità e anche settori strategici come la difesa, la sicurezza e lo spazio, sono minacciati da queste perturbazioni. Tali criticità hanno portato la Commissione Europea a una proposta di nuovo regolamento europeo che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip), con l'ambizione di raddoppiare l'attuale quota di produzione UE portandone il valore al 20 % della produzione mondiale entro il 2030.
- 3.2 La c.d. crisi dei chip è stata in parte determinata dalla pandemia Covid-19, che ha causato un incremento della domanda (anche per effetto di *smart working* e didattica a distanza) e riduzioni dell'offerta (anche per effetto di misure di *lockdown*), così come difficoltà nel settore della logistica, a loro volta peggiorate dai recenti eventi bellici.
- 3.3 Nei primi mesi del 2022, la carenza a livello mondiale di semiconduttori ha impattato direttamente sulle forniture di misuratori elettronici 2G che le principali imprese distributrici stanno approvvigionando dalla società Gridspertise, società del gruppo Enel che si occupa di trasformazione digitale delle reti elettriche.
- 3.4 Tale società ha informato l'Autorità nel mese di giugno che la crisi potrebbe essere progressivamente attenuata dalla già avviata realizzazione di numerosi nuovi impianti di produzione in tutto il mondo che però, a causa delle tempistiche necessarie (almeno due anni), potrebbe non consentire significativi miglioramenti prima del 2023.

4. Impatti sulla disponibilità di misuratori 2G nei primi mesi del 2022

- 4.1 In particolare, nel primo trimestre del 2022, si è registrata una forte contrazione della disponibilità di misuratori 2G (e anche di concentratori 2G), che ha comportato significative difficoltà per le imprese distributrici sia a mantenere il programma di messa in servizio previsto nei propri piani sia a ripianificare le attività per effetto delle incertezze sulle consegne effettivamente possibili nei mesi a seguire.
- 4.2 Utilitalia, l'associazione delle imprese distributrici, ha segnalato la problematica già a fine marzo agli Uffici dell'Autorità, fornendo la propria disponibilità a coordinare le imprese distributrici associate per un monitoraggio periodico sia delle consegne effettive sia delle previsioni a breve termine.
- 4.3 La tabella seguente indica le consegne effettive per i quattro mesi del 2022, sia sulla base di informazioni raccolte da Utilitalia dai distributori diversi da e-distribuzione, sia sulla base di informazioni fornite da Gridspertise. Sono inoltre indicate le previsioni di possibili consegne fino a fine 2022.

| Periodo | Riduzione delle consegne (effettiva o prevista) |
|---|---|
| Gennaio - marzo 2022 | -41% misuratori 2G (tutti i distributori) -38% misuratori 2G (dato Utilitalia) |
| Gennaio - aprile 2022 | -37% misuratori 2G (tutti i distributori) |
| Previsione per il periodo da gennaio fino a giugno 2022 | -26% misuratori 2G (tutti i distributori) |
| Previsioni per il periodo da gennaio fino a dicembre 2022 | -20% misuratori 2G (tutti i distributori, <i>best case</i>) -50% misuratori 2G (tutti i distributori, <i>worst case</i>) |

- 4.4 I dati effettivi di aprile e le previsioni fino a giugno indicano un miglioramento rispetto alla forte riduzione di consegne nel primo trimestre 2022, probabilmente correlato a misure correttive adottate da parte del fornitore.
- 4.5 Con esclusione delle forchette di previsione c.d. “*best case*” e “*worst case*”, le più recenti previsioni del fornitore sono limitate a una visibilità di circa sei settimane, determinando incertezza e difficoltà delle imprese distributrici a programmare le attività di *roll-out*, anche in considerazione del coinvolgimento di imprese terze in questa attività.
- 4.6 In conseguenza della situazione sopra descritta, le imprese distributrici risultano potenzialmente esposte a effetti di penalizzazione per alcuni meccanismi di regolazione definiti dalla Direttiva 2G, principalmente in relazione alle penalità per avanzamento inferiore al 95% del numero cumulato di misuratori 2G previsti a PMS2 (c.d. penalità di mancato avanzamento).

4.7 A fronte di tale situazione, anche al fine di non esporre gli operatori di rete a impatti economici negativi determinati da cause principalmente esogene, si illustrano nei successivi capitoli gli orientamenti per alcune modifiche transitorie delle Direttive 2G attuabili con riferimento all'anno 2022.

5. Deroga transitoria al criterio di “messa a regime” dei territori significativamente rilevanti e ad alcune disposizioni riguardo la comunicazione ai clienti

5.1 Per “messa a regime” si intende il completo dispiegamento delle funzionalità 2G; in particolare, il criterio C1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL prevede che l'acquisizione e comunicazione al Sistema informativo integrato (SII) delle curve orarie validate debba avvenire con regolarità, secondo le seguenti scadenze man mano che la messa in servizio procede:

- a) entro 2 mesi dal primo misuratore sotteso ad una stessa cabina secondaria (solo durante la fase di installazione massiva, quindi con esclusione di pose singole 2G per gestione utenza);
- b) entro 6-8 mesi dal primo misuratore messo in servizio in un dato Comune (o, per i comuni di maggiore dimensione, per una porzione di quel Comune definita nel piano di messa in servizio), in funzione della numerosità di clienti in tali “territori significativamente rilevanti”.

5.2 Già in riferimento agli anni 2020 e 2021, con le deliberazioni 213/2020/R/EEL e 349/2021/R/EEL l'Autorità ha attenuato il criterio di messa a regime per i “territori significativamente rilevanti” a livello comunale (lettera b) di cui sopra), al fine di aumentare le leve di flessibilità per le imprese distributrici nella definizione puntuale del roll-out su base Comune (o porzione di esso).

Orientamenti dell'Autorità

5.3 L'Autorità è orientata a confermare, anche per l'anno 2022, la possibilità di deroga transitoria dal criterio di messa di regime dei territori significativamente rilevanti (criterio C1.01, lettera B, dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL).

5.4 Nel caso e in relazione alla comunicazione ai clienti finali della programmazione degli interventi di cui ai punti 4.2 e 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 105/2021/R/EEL, è necessario prevedere che le imprese distributrici adeguino le comunicazioni ai clienti al fine di esplicitare, in particolare nelle *campagne territoriali di comunicazione*, i territori (quartieri, circoscrizioni, frazioni) ove avverranno a breve-medio termine le operazioni se si intende procedere con le sostituzioni senza completare in continuità i territori significativamente rilevanti come previsto dal criterio C1.01, lettera B., dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL, ma derogando a quest'ultimo.

S 1.Osservazioni in merito alla possibile deroga transitoria dal criterio di messa di regime dei territori significativamente rilevanti.

6. Modifiche transitorie alla predisposizione dei piani di dettaglio della fase massiva (applicabile a tutte le imprese distributrici) e a modalità di informazione ai clienti

- 6.1 I Piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) sono funzionali a informare sia gli utenti del servizio sia i venditori di energia elettrica riguardo le aree del territorio nazionale interessate dalla sostituzione dei misuratori.
- 6.2 L'articolo 9 delle Direttive 2G definisce gli aspetti salienti della regolazione dello *smart metering* 2G in relazione ai PDFM, che includono:
- a) la possibilità per l'impresa distributtrice di determinare la frequenza di predisposizione e pubblicazione dei PDFM, nel rispetto di una frequenza minima semestrale;
 - b) l'obbligo di pubblicare il PDFM con anticipo di almeno trenta giorni rispetto all'inizio del periodo oggetto del PDFM stesso;
 - c) la definizione di penalità per mancata o incompleta pubblicazione dei PDFM.
- 6.3 L'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 106/2021/R/EEL definisce sostanzialmente le medesime disposizioni riguardo ai PDFM delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
- 6.4 Per i PDFM relativi al secondo semestre 2020, con la deliberazione 213/2020/R/EEL l'Autorità ha disposto modifiche transitorie per specificare la natura indicativa dei PDFM (con opportuna evidenza nei PDFM stessi), per ridurre a 15 giorni l'anticipo di pubblicazione rispetto all'inizio del periodo oggetto del PDFM, per ridurre a trimestrale la frequenza minima del PDFM, per evidenziare le potenziali sovrapposizioni con precedenti PDFM (legate alla necessità di riprogrammare attività già previste in precedenti PDFM ma non realizzate).
- 6.5 Per il 2021, l'Autorità non ha disposto modifiche transitorie riguardo i PDFM.

Orientamenti dell'Autorità

- 6.6 L'Autorità è orientata a prevedere nuovamente, almeno per i PDFM relativi al secondo semestre 2022, modifiche transitorie riguardo il carattere indicativo dei PDFM (da esplicitare opportunamente nei PDFM medesimi) e la riduzione dell'anticipo di pubblicazione ad almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto del PDFM.
- 6.7 Non paiono necessarie ulteriori modifiche transitorie, in quanto le imprese hanno già facoltà di aumentare la frequenza dei PDFM (e quindi ridurre il periodo oggetto di previsione), alla luce delle incertezze che le imprese devono affrontare.
- 6.8 In relazione alla comunicazione di informazioni preliminari alla sostituzione, prevista ai sensi del punto 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 105/2021/R/EEL, in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento e delle ripercussioni sulla pianificazione, è opportuno adeguare le tempistiche della comunicazione della programmazione degli interventi indicati dalla regolazione, e, in particolare delle *informazioni preliminari alla sostituzione*, laddove previste. Nello specifico,

si ritiene opportuno prevedere che queste ultime siano possibili anche prima dei 75 giorni precedenti al primo tentativo e sino a 150 giorni prima² presso la fornitura o punto di prelievo, al fine di consentire maggiore flessibilità alle imprese, fermo restando l'obiettivo di massimizzare le informazioni ai clienti finali e tenendo conto delle disposizioni che permettono agli stessi clienti di valutare se richiedere la verifica metrologica del misuratore in via di sostituzione.

S 2.Osservazioni in merito alle modifiche transitorie alla disciplina dei piani di dettaglio della fase massiva e alle modalità di informazione ai clienti.

7. Applicazione delle matrici *Information Quality Incentive*

- 7.1 Come previsto dall'Articolo 16 e della Tabella 2 delle Direttive 2G, la matrice IQI (*Information Quality Incentive*) definisce il valore degli incentivi da riconoscere alle imprese per le diverse combinazioni di spesa effettiva sostenuta e spesa prevista.
- 7.2 Tale matrice combina un incentivo all'efficienza, orientato a premiare (o viceversa penalizzare) l'impresa nel caso di spesa effettiva inferiore (o, rispettivamente, superiore) rispetto a quella prevista (*sharing*), e un meccanismo orientato a indurre l'impresa a fornire una previsione di spesa veritiera (*additional income*).
- 7.3 L'applicazione delle matrici IQI, effettuata separatamente in relazione a misuratori e altre spese e in relazione ai concentratori e ai sistemi centrali, avviene su base annuale.
- 7.4 Per l'anno 2020, l'Autorità ha sospeso l'applicazione della matrice IQI richiamata all'articolo 16, commi 2 e 3 delle Direttive 2G. Di conseguenza non hanno trovato applicazione i relativi premi o penalità.
- 7.5 Per il 2021, l'Autorità non ha disposto modifiche transitorie riguardo l'applicazione delle due matrici IQI.
- 7.6 Nella parte di motivazione della relativa deliberazione 349/2021/R/eel, è stato indicato come non fosse appropriato sospendere l'applicazione delle matrici IQI per l'anno 2021 né modificare i meccanismi di regolazione, rendicontazione e premi/penalità IQI introducendo nuovi elementi su base pluriennale, perché:
- a) eventuali differimenti temporali degli investimenti per sistemi centrali e per concentratori rispetto alle previsioni di PMS2 comporterebbero riduzione della spesa rispetto alla previsione (*underspending*) solo in via iniziale, compensata da un successivo incremento della spesa stessa rispetto alla previsione (*overspending*); nel complesso, ciò di fatto porterebbe a un

² modificando quindi transitoriamente il disposto dell'articolo 4.7, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 105/2021/R/EEL affinché le informazioni preliminari alla sostituzione, laddove previste, pervengano a ciascun cliente tra 150 e 40 giorni prima del primo tentativo presso la corrispondente fornitura.

sostanziale bilanciamento dei relativi premi e penalità determinati dall'applicazione della matrice IQI in arco pluriennale;

- b) la spesa annuale unitaria per misuratore 2G di prima messa in servizio non è significativamente impattata da variazioni relativamente modeste delle quantità di misuratori 2G messi in servizio, e anche in tal caso si determinerebbe comunque un effetto di neutralizzazione degli impatti della relativa matrice IQI su base pluriennale;
- c) la conferma dell'applicazione delle matrici IQI assicura un adeguato incentivo all'efficienza.

Orientamenti dell'Autorità

- 7.7 Per l'anno 2022, trovando conferma le argomentazioni già sviluppate per il 2021, l'Autorità è orientata a non prevedere modifiche transitorie delle Direttive 2G in materia di applicazione delle matrici IQI.
- 7.8 L'Autorità è consapevole che, per quanto riguarda la matrice IQI relativa a misuratori e altre spese, potrebbero generarsi significativi trasferimenti intertemporali delle spese sostenute dalle imprese rispetto al piano approvato qualora vi fosse un ampio trasferimento di misuratori 2G da anni di fase massiva al primo anno in cui erano previste sole attività di gestione utenza.
- 7.9 Negli anni di fase massiva, gli impatti attesi di tali trasferimenti si concretizzano in un incremento della spesa unitaria per misuratori perché la quota di misuratori 2G in "posa massiva" (meno costosa rispetto alla c.d. gestione utenza che è effettuata prevalentemente con pose singole) si riduce rispetto alle previsioni. Di conseguenza, in questi anni, le imprese potrebbero rendicontare una spesa unitaria effettiva superiore alla spesa prevista e quindi una riduzione dei ricavi ammessi a remunerazione tariffaria per l'effetto di penalità derivante dell'applicazione della matrice IQI unitaria sui misuratori.
- 7.10 Per contro, nel primo anno successivo alla fase massiva è prevedibile un significativo incremento della quota di misuratori 2G in "posa massiva" rispetto alle previsioni e quindi una significativa riduzione della spesa effettiva unitaria per misuratori rispetto alla spesa prevista. Ciò determinerebbe per le imprese distributrici un payoff positivo dalla matrice IQI dei misuratori e quindi un aumento dei ricavi ammessi a remunerazione tariffaria nel primo anno successivo alla fase massiva.
- 7.11 Si ritiene che i due effetti opposti dovrebbero in larga parte neutralizzarsi nel periodo in cui si verificano trasferimenti intertemporali nella messa in servizio dei misuratori 2G rispetto alle previsioni.
- 7.12 L'Autorità intende comunque monitorare la materialità di questi effetti di traslazione nel tempo delle quantità di misuratori e delle relative spese unitarie ed eventualmente intervenire con provvedimenti ex post qualora necessario.

S 3.Osservazioni in merito all'applicazione delle matrici Information Quality Incentive.

8. Modifiche transitorie alle penalità per mancato avanzamento del piano di messa in servizio

- 8.1 Allo scopo di impegnare l'impresa distributrice a rispettare il proprio PMS2 una volta che tale piano sia stato approvato dall'Autorità, l'articolo 18 delle Direttive 2G prevede penalità in caso di mancato raggiungimento, in ciascun anno n della fase massiva, con esclusione del primo e dell'ultimo anno, di almeno il 95% del numero (cumulato) di misuratori 2G previsti dal PMS2 alla fine di tale anno. Per il primo anno del PMS2, tale soglia è ridotta al 90%.
- 8.2 La penalità (comminata in relazione al mancato avanzamento a fine anno n) è annullata e restituita all'impresa distributrice nel caso essa consegua il raggiungimento del 105% del numero (cumulato) previsto di misuratori 2G al 31 dicembre dell'anno $n+1$.
- 8.3 È opportuno sottolineare che queste disposizioni si riferiscono al numero cumulato (ossia progressivo) di misuratori messi in servizio a partire dal primo anno di PMS2.
- 8.4 Per l'anno 2020, l'Autorità ha sospeso le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, delle Direttive 2G, relative - rispettivamente - alle penalità per mancato avanzamento negli anni successivi al primo anno di PMS2 e alle penalità per mancato avanzamento nel primo anno di PMS2.
- 8.5 Per l'anno 2021, come indicato nelle premesse della deliberazione 349/2021/R/EEL l'Autorità ha voluto tenere conto sia delle evidenze emerse dalle comunicazioni relative all'avanzamento dei piani di messa in servizio dello *smart metering* 2G e delle altre segnalazioni fornite dalle imprese distributrici sia dell'obiettivo di mantenere un giusto incentivo all'efficacia, all'efficienza e a una tempestiva messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, a vantaggio degli utenti della rete, delle società di vendita e delle imprese distributrici.
- 8.6 Pertanto, per l'anno 2021, l'Autorità ha previsto una riduzione delle percentuali minime di avanzamento (80% anziché 90% per il primo anno di PMS2 e 90% cumulato anziché 95% cumulato per i successivi anni di PMS2), di fatto incrementando le franchigie entro cui non si sarebbe attivate penalità per mancato avanzamento.

Orientamenti dell'Autorità sulle penalità per mancato avanzamento nel 2022

- 8.7 Per l'anno 2022, una possibile azione è sospendere l'applicazione delle penalità per mancato avanzamento del piano di messa in servizio, per tutte le dieci imprese con PMS2 avviato o proposto, al fine di non esporre le imprese distributrici a impatti economici negativi determinati da cause principalmente esogene, quali la pandemia Covid-19, la carenza di semiconduttori e il conseguente *shortage* di misuratori 2G.

- 8.8 In alternativa, si potrebbe considerare un'estensione delle franchigie di mancato avanzamento, in linea con quanto fatto nel 2021. Alla luce delle diverse situazioni e della natura cumulata pluriennale dell'indicatore di avanzamento, l'estensione delle franchigie dovrebbe essere differenziata per anno di avvio del PMS2 e forse anche per le singole imprese, in caso di forti differenze nelle quantità di meter 2G previste negli anni precedenti.
- 8.9 In particolare, per le imprese al primo anno di PMS2 nel 2022, si potrebbe considerare una franchigia pari al 50% dell'avanzamento previsto.
- 8.10 Per le imprese con PMS2 avviato nel 2021, si potrebbe considerare una franchigia del 20% dei misuratori previsti nel primo anno di PMS2 (2021), in linea con le disposizioni della deliberazione 349/2021/R/EEL, più una franchigia del 50% dei misuratori 2G previsti nel 2022.
- 8.11 Per le imprese con PMS2 avviato prima del 2021, si potrebbe considerare una franchigia del 10% dei misuratori previsti entro il 31 dicembre 2021, in linea con le disposizioni della deliberazione 349/2021/R/EEL, più una franchigia del 50% dei misuratori 2G previsti nel 2022.

Orientamenti dell'Autorità sulle penalità per mancato avanzamento in anni successivi

- 8.12 Nelle more dell'estensione delle Direttive 2G ai successivi periodi, si anticipa che per l'anno 2023 potrebbe essere applicata una variante dei vincoli di avanzamento (cumulato) attualmente in vigore, neutralizzando i dati di avanzamento (previsto ed effettivo) dell'anno 2022.
- 8.13 Per fare un esempio, a fine 2023, con la possibile neutralizzazione dell'anno 2022 sopra citata, un'impresa distributrice che abbia avviato il PMS2 nel 2021 sarebbe tenuta al raggiungimento di un numero di misuratori (nel 2021 e nel 2023) almeno pari al 95% dei misuratori previsti a piano per gli anni 2021 e 2023.
- 8.14 Sarebbero cioè esclusi dal computo sia i misuratori previsti per il 2022 sia i misuratori effettivamente messi in servizio nel 2022. Tale misura consentirebbe di escludere gli impatti negativi registrati dall'impresa in un anno affetto da criticità esogene in termini di avanzamento del PMS2.

Orientamenti dell'Autorità sui meccanismi di recupero di precedenti penalità per mancato avanzamento

- 8.15 Inoltre, il concetto di neutralizzazione dell'anno 2022 potrebbe anche essere considerato in relazione ai meccanismi di recupero di precedenti penalità, garantendo all'impresa distributrice con avanzamento insufficiente del PMS2 (e conseguenti penalità) nel 2021 di poter recuperare in un anno non affetto da criticità esogene.
- 8.16 Nell'esempio di cui al punto precedente, l'impresa distributrice con PMS2 avviato nel 2021 che avesse ricevuto penalità con riferimento al 2021, potrebbe annullarle raggiungendo nei soli anni 2021 e 2023 almeno il 105% dei misuratori previsti a piano per i soli anni 2021 e 2023.

- 8.17 Allo scopo di individuare eventuali comportamenti opportunistici (di riduzione intenzionale delle pose nel secondo semestre 2022 rispetto ai quantitativi di misuratori 2G disponibili, per poter poi eventualmente “accelerare” le pose nel 2023), l’Autorità intende proseguire le attività di monitoraggio dei misuratori consegnati a ciascuna impresa e dei misuratori da questa posati.

S 4. Osservazioni in merito alle penalità per mancato avanzamento del piano di messa in servizio.

9. Tempistiche di completamento della fase massiva (applicabile a tutte le imprese distributrici) e deroga transitoria per le comunicazioni di avvio della posa massiva all’Autorità

- 9.1 Ai sensi dell’Articolo 7 delle Direttive 2G, ciascun PMS2 prevede:
- a) la messa in servizio entro il 31 dicembre 2025 di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre dell’anno t-2 su punti attivi, essendo t il primo anno del PMS2;
 - b) la messa in servizio entro il 31 dicembre 2026 di un numero di misuratori 2G pari almeno al 95% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre dell’anno t-2 su punti attivi, essendo t il primo anno del PMS2.
- 9.2 Per quanto riguarda le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, il comma 3.4 dell’Allegato A alla deliberazione 106/2021/R/EEL prevede che entro il 31 dicembre 2025 le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo siano tenute alla messa in servizio, con funzionalità 2G, di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi in bassa tensione.
- 9.3 Sempre in relazione alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, alla luce di alcune recenti interlocuzioni precedenti la preparazione del presente documento per la consultazione, si ritiene utile richiamare che l’Autorità non ha definito vincoli temporali per l’avvio della fase massiva.
- 9.4 Riguardo all’avvio della fase massiva, è prevista dal comma 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione 106/2021/R/EEL una comunicazione delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo all’Autorità riguardo il semestre di avvio della fase massiva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto al giorno iniziale del semestre medesimo.

Orientamenti dell’Autorità

- 9.5 L’Autorità è orientata a ridurre - almeno per l’anno 2022 - a tre mesi l’anticipo minimo previsto per la comunicazione preliminare all’avvio della fase massiva da parte delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo (comma 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione 106/2021/R/EEL), perché in caso di stime prudenziali dell’impresa distributtrice sugli impatti dello *shortage*, si

- potrebbe determinare un ritardo nel *roll-out* massivo (causato dalla necessità di aspettare i tempi previsti dalla comunicazione preliminare all’Autorità).
- 9.6 L’Autorità ritiene che non siano al momento emersi elementi (e ritardi) tali da impedire il raggiungimento delle percentuali minime attualmente definite per il sostanziale completamento della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G.
- 9.7 Fermo restando che la disponibilità di misuratori (e concentratori) 2G, sia per le fasi massive di *roll-out*, sia per le attività di c.d. gestione utenza, continuerà a essere opportunamente monitorata dagli Uffici dell’Autorità, anche al fine di possibili successivi provvedimenti in merito alle tempistiche, per il momento l’Autorità è orientata a non prevedere posticipi delle tempistiche definite dalle Direttive 2G e dalla deliberazione 106/2021/R/EEL.
- 9.8 Tale orientamento è anche da ricondursi all’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti con la massima tempestività possibile i benefici dei sistemi di *smart metering* 2G.

S 5.Osservazioni in merito alle tempistiche di completamento della fase massiva.